



22127/16 -2 NOV. 2016

ESSENTE PENSAZIONE ESSENTE DEDOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 3605/2014

Cron. 22127

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 15/09/2016
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3605-2014 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis) ,

elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato (omissis) , giusta delega

in atti;

2016

3013

- **ricorrente** -

contro

(omissis) S.P.A. p.i. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2013 R.G.N. 1026/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza resa pubblica il 28/1/13, confermava la pronuncia resa dal giudice di prime cure con cui era stata respinta la domanda proposta da (omissis) nei confronti della (omissis) s.p.a., intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con missiva in data (omissis).

La Corte perveniva a tali conclusioni - per quel che in questa sede interessa - sul rilievo che il provvedimento espulsivo risultava del tutto rituale sotto il profilo formale, non ravvisando la modificazione della contestazione denunciata da parte ricorrente. A seguito della assenza dal lavoro protrattasi nei giorni (omissis) e motivata da vessazioni che il dipendente assumeva di aver subito, la società aveva infatti intimato a quest'ultimo di rendere le proprie giustificazioni e di riprendere il lavoro senza indugio. Ciò nondimeno, il (omissis), con lettera (omissis), aveva ribadito le ragioni della propria assenza, sicchè il datore di lavoro in data (omissis), perdurando la sua assenza ingiustificata, aveva proceduto al licenziamento del lavoratore con preavviso.

Benchè la lettera di incolpazione fosse riferita a soli due giorni di assenza, laddove il provvedimento espulsivo faceva riferimento anche alle assenze protrattesi dal (omissis) (omissis), il giudice dell'impugnazione rimarcava come la apparente discrasia fra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggevano il provvedimento disciplinare, non esplicasse alcun rilievo sotto il profilo della regolarità del provvedimento espulsivo, in quanto non si traduceva in una concreta violazione del diritto di difesa del lavoratore.

Sotto il profilo sostanziale - posta la assoluta carenza di prova circa l'assunzione di alcun comportamento illecito da parte datoriale - rimarcava, quindi, la sussistenza della giusta causa, giacchè l'art.25 c.c.n.l. di settore espressamente sanciva l'irrogazione della massima sanzione espulsiva nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dal (omissis) sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.7 l.300/70 in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..

Si duole della erronea lettura offerta dai giudici del gravame della disposizione statutaria e della giurisprudenza di legittimità elaborata in tema, che considera illegittime le cd. contestazioni *in progress* o contestazioni allusive, in quanto non si esprimono nell'attribuzione di fatti precisi dai quali derivi una responsabilità del dipendente, inibendo l'esercizio di una idonea difesa da parte dell'incolpato.

Lamenta, quindi, che la Corte distrettuale non abbia cristallizzato il fatto sanzionabile ai soli giorni del 10 ed 11 maggio 2007, unico periodo di assenza, di fatto contestato con lettera di addebito, non potendo necessariamente estendersi tale contestazione ai giorni successivi.

Il motivo è privo di pregio.

n. r.g. 3605/2014

Invero, il comma secondo dell'art.7 l.300/70 prevede che l'adozione del provvedimento disciplinare sia preceduta dalla contestazione dell'addebito (oltre che dalla audizione dell'interessato a sua difesa), conferendo in tal modo certezza ed immutabilità al contenuto della infrazione, scopo primario della contestazione. Valorizzando la *ratio* che la sorregge, i requisiti fondamentali della contestazione - la cui violazione vizia il procedimento disciplinare determinando la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato - sono stati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, individuati nella specificità, immediatezza ed immutabilità.

Detti requisiti sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolarsi, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali, ed essere così esattamente individuabili; perché non tempestivamente contestate; perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione.

A tale riguardo, sotto l'aspetto squisitamente processuale, l'immutabilità della contestazione sta a significare che la contestazione in ordine al fatto per il quale è iniziato l'iter disciplinare, delimita la materia del contendere nel successivo giudizio nel quale, per avvalorare la legittimità della sanzione impugnata, non possono introdursi fatti nuovi o diversi da quelli inizialmente contestati.

Che tale sia la *ratio* sottesa a detto requisito, è principio più volte affermato da questa Corte la quale ha precisato che non si verifica una modifica della contestazione, ad esempio, nel caso in cui la condotta contestata resti invariata e mutino solo l'apprezzamento e la valutazione della stessa, poiché in tal caso, ove non vengano in rilievo nuove circostanze di fatto, il diritto di difesa non risulta in alcun modo compromesso (Cass. 22/3/2011 n.6499, Cass. 9/2/2016 n.11868); o ancora, ha affermato che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta previsione legale, il datore di lavoro allegghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermatrici o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 12/3/10 n.6091).

In definitiva, in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore (in questi termini vedi Cass.25/8/1993 n.8956), per essere intervenuta una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (vedi in motivazione Cass. 7/2/2013 n.2935).

Orbene, la Corte distrettuale, ha correttamente disposto applicazione dei summenzionati principi, giacché ha individuato l'oggetto della contestazione nella assenza ingiustificata dal lavoro, e ne ha rimarcato la identità ontologica rispetto ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo, evidenziando che la protrazione di detta assenza da parte del (omissis) nei giorni successivi rispetto alla contestazione, non vulnerava il suo diritto di difesa. Ha, infatti, bene posto in rilievo la peculiarità della vicenda sottoposta al suo scrutinio, che è stata scandita da una prima lettera inviata il (omissis) dal ricorrente alla

società datoriale, del seguente tenore: "Con la presente contesto di essere stato da Voi continuamente stressato, pressato e maltrattato...Vi comunico pertanto che oggi non rientrerò in azienda, ma rimarrò a disposizione a casa, pronto a riprendere il lavoro a Vostra chiamata, non appena cesseranno i comportamenti lesivi da Voi posti in essere"; da una successiva lettera raccomandata della datrice in data (omissis), con cui si affermava: "Respingiamo fermamente le sue accuse...Le rammentiamo che l'assenza ingiustificata dal lavoro costituisce un inadempimento...Le intimiamo di riprendere immediatamente il lavoro e di rassegnare Sue giustificazioni circa la decisione di rimanere assente...al qual fine le concediamo il termine di cinque giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione...si intende che Ella è tenuto a presentarsi al lavoro senza ulteriore ritardo"; dalla replica del lavoratore che in data (omissis) così risponde: "Richiamo la mia lettera del (omissis) e ribadisco quanto ivi denunciato. Rientrerò quindi al lavoro solo se cesseranno i comportamenti lesivi da me contestati"; dalla lettera in data (omissis) con cui la (omissis) procede al licenziamento, "perdurando ad oggi la sua ingiustificata assenza".

La Corte di merito ha poi, congruamente rimarcato come il lavoratore stesso, con la lettera (omissis) - con cui aveva confermato la propria pregressa assenza dal lavoro e ribadito la volontà di non riprendere l'attività lavorativa - aveva scientemente protratto la condotta che l'aveva ingenerata nella consapevolezza del suo rilievo sul piano disciplinare, evidenziando che il licenziamento era stato intimato in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente era stato messo pienamente in condizione di discolarsi.

Si tratta di motivazione del tutto congrua sul piano logico, e corretta sul versante giuridico perché conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte sulla delibata questione, secondo cui - è bene ribadirlo - il principio della immutabilità della contestazione è volto a garantire il diritto di difesa al lavoratore cui sia ascritta una condotta disciplinarmente rilevante, diritto nella specie non vulnerato, stante l'ontologica identità dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio di legittimità si pongono a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

M. Corallo

n. r.g. 3605/2014

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Donatella Coletta
Depositato in Cancelleria



oggi, 3 NOV. 2016

- 2 NOV. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Donatella Coletta

Il Presidente
Vittorio White



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 02 novembre 2016

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92